

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1959

(12^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 » (166) (D'iniziativa dei senatori Moltisanti e Barbaro) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 99, 100, 101
BELLISARIO	100
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	99, 100
GRANATA	100
LUPORINI	101
MOLTISANTI	100

« Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi » (511) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	88, 90, 91, 92
BALDINI	89
BELLISARIO	89, 91
CAROLI, <i>relatore</i>	88, 89, 91, 92
CECCHI	89
GRANATA	89, 91
LUPORINI	88, 89, 91
MONETI	89, 91

TIRABASSI	Pag. 91
VENDITTI	89

« Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille » (520) (D'iniziativa dei deputati De Vita ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	105, 106
BARBARO, <i>relatore</i>	105
CALEFFI	106
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	106
LUPORINI	105
VENDITTI	105, 106

« Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'Unità nazionale » (663) (D'iniziativa dei deputati Segni ed Ermini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE	102, 103, 104
BARBARO	104

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Contributo straordinario agli Istituti storici per l'età moderna e contemporanea e per il Risorgimento nella ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale ».

CALEFFI	Pag. 104
ZANOTTI BIANCO, <i>relatore</i>	103

« Riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso l'Università di Catania » (672) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	93, 95, 97, 98, 99
CARISTIA, <i>relatore</i>	93, 94, 95, 97, 98
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	96, 97, 99
GRANATA	97, 99
LUPORINI	93, 94, 95, 96, 97
MACAGGI	95, 96, 98
RUSSO	94, 97
TIRABASSI	95

« Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani » (673) (D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	101, 102
VENDITTI, <i>relatore</i>	101

« Estensione dei benefici previsti dalle leggi 12 agosto 1957, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio » (688) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	106, 107
TIRABASSI, <i>relatore</i>	106, 107

« Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni all'Università di Camerino » (727) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	108, 109
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	109
MACAGGI, <i>relatore</i>	108

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Cecchi, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi, Venditti, Zaccari, Zanon, Zanonotti Bianco e Zoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Molisani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.

BALDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi » (511)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi ».

Come la Commissione ricorda, nel corso della passata seduta fu iniziata la discussione generale di questo provvedimento, che fu poi rinviata in seguito alla proposta di stralciare i primi 5 articoli relativi agli assistenti ed anche in considerazione delle perplessità manifestate dai senatori Granata e Luporini circa i diplomi rilasciati dalla scuola « A. Romagnoli ».

LUPORINI. Le mie perplessità riguardano piuttosto l'articolo 11 del disegno di legge in esame, che consente l'immissione in ruolo di alcuni insegnanti senza concorso. Osservo inoltre che la legge n. 1463 del 1952 ammetteva l'immissione in ruolo dei maestri che avessero insegnato per un triennio nell'ultimo decennio, raggiungendo la qualifica di « ottimo ». Nell'articolo citato è invece richiesta la qualifica, inferiore, di « distinto ».

CAROLI, *relatore*. Vorrei sottolineare che il provvedimento ha carattere di sanatoria in quanto negli ultimi anni non sono più stati banditi concorsi.

LUPORINI. Sono in genere contrario a fissare qualifiche nelle leggi, perchè si tratta di un fatto interno del Ministero, i cui organi centrali fanno più o meno valutare i diversi criteri con cui, a seconda dei direttori, vengono date le qualifiche stesse.

Non ero presente quando il senatore Caroli ha svolto la sua relazione, e non ho idea di quante persone investa questo provvedimento.

CAROLI, *relatore*. È un numero molto esiguo: si tratta di circa cinquanta persone.

MONETTI. Signor Presidente, rileggendo attentamente l'articolo 10, mi sono reso conto della fondatezza delle preoccupazioni avanzate dal senatore Luporini anche perchè non vorrei che si costituisse un precedente per ulteriori rivendicazioni da parte di numerosi maestri fuori ruolo delle scuole statali, i quali abbiano pure dieci anni di servizio con la qualifica di « distinto ».

Sarebbe perciò opportuno, alle condizioni già richieste nell'articolo 10, aggiungere il superamento di un esame orale.

BALDINI. Vorrei far osservare che il provvedimento riguarda un numero esiguo d'insegnanti, in quanto le scuole per ciechi in Italia sono molto poche. Una garanzia è poi data dal diploma rilasciato dalla scuola « Romagnoli », scuola istituita nel 1923 allo scopo di preparare gli insegnanti per le scuole dei ciechi; la scuola rilascia un diploma di Stato. Inoltre, poichè dal 1923 in poi non sono stati banditi concorsi, molti insegnanti sono ancora in attesa di una sistemazione definitiva pur avendo insegnato per un numero notevole di anni. Non bisogna dimenticare che per questo tipo di scuola i maestri debbono farsi una didattica ed una metodologia tutta particolare, adatte ad allievi che hanno quelle particolari imperfezioni fisiche; quegli insegnanti sono dei missionari, che debbono dare un'assistenza continua ai loro allievi.

Prego quindi la Commissione di apportare, sì, tutte le modifiche che crede al provvedimento, ma di lasciarlo intatto nello spirito, perchè esso vuole andare incontro alle esigenze di quella categoria che attende da tanto tempo una sistemazione. I maestri elementari hanno potuto sostenere i concorsi, ma questi insegnanti non ne hanno avuto la possibilità.

GRANATA. Vorrei un chiarimento: la legge 26 ottobre 1952 contiene norme riguardanti l'immissione in ruolo di insegnanti che si trovavano allora nelle identiche condizioni in cui si trovano gli insegnanti di cui si tratta ora. Il problema si pone per quei mae-

stri che non poterono entrare in ruolo in virtù di quella legge; sicchè, la lunga attesa, in certo modo, si riduce, in quanto già altri sono entrati in ruolo in base alla legge del 1952.

CAROLI, *relatore*. In quella legge era richiesto un servizio di tre anni nell'ultimo decennio; molti che allora erano incaricati non avevano maturato i tre anni d'insegnamento e non furono inquadrati in ruolo. Per questi era stato riservato il quaranta per cento dei posti nei concorsi futuri, concorsi che però non sono mai stati banditi.

LUPORINI. Rimane l'osservazione grave che in tal modo si costituisce un precedente.

Inoltre osservo che all'ultimo comma dell'articolo 11 si prevede l'immissione in ruolo anche di coloro che non hanno il diploma della scuola « Romagnoli » e si prevede che possano fornirsene frequentando un apposito corso. Una tale disposizione può anche diventare elemento di pressione su coloro che debbono giudicare sulla capacità degli insegnanti: essi potrebbero dare voti superiori al merito per non impedire ai candidati la immissione in ruolo, con danno per la scuola.

BELLISARIO. Si potrebbe sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 11.

Bisogna tener presente che, mentre molti maestri elementari hanno avuto la possibilità di entrare in ruolo a mezzo di concorsi, questi insegnanti non hanno avuto alcuna occasione.

LUPORINI. Occorre allora, almeno, chiedere la qualifica di « ottimo », come si richiedeva a coloro che sono entrati in ruolo in base alla precedente legge.

VENDITTI. Credo che, con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11, si possa senz'altro approvare il disegno di legge, per ovvii motivi di equità, e data anche la esiguità del numero di persone interessate.

CECCHI. La lettera b) dell'articolo 11 parla di servizio prestato « per ciascun anno

nel triennio », mentre nella parte precedente dell'articolo non si parla di triennio: penso che questa formulazione vada riveduta e migliorata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Nel corso della passata seduta, si propose di stralciare i primi cinque articoli per la difficoltà di trovare una copertura per le spese in essi previste. Metto ai voti la proposta di stralciare i primi cinque articoli.

(È approvata).

Resta inteso che i successivi articoli 6, 7, eccetera, assumeranno rispettivamente i numeri 1, 2, eccetera.

Art. 6.

Nelle provincie in cui funzionano scuole elementari statali per ciechi sono istituiti ruoli speciali degli insegnanti di musica e canto delle scuole elementari per ciechi, in ragione di un posto di ruolo per ogni cinque classi funzionanti presso lo stesso Istituto.

Agli insegnanti iscritti nei ruoli previsti dal precedente comma si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei maestri delle scuole elementari statali per ciechi.

(È approvato).

Art. 7.

I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai ciechi che siano in possesso del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte.

Gli aspiranti devono essere forniti altresì del diploma della Scuola di metodo « A. Romagnoli ». A tal fine il Ministero della pubblica istruzione potrà in deroga alle vigenti

norme, autorizzare appositi corsi presso la Scuola di metodo anzidetta o stabilire speciali norme per l'assegnazione degli aspiranti all'insegnamento della musica e del canto ai corsi normali.

(È approvato).

Art. 8.

Sono abrogati l'articolo 8 ed il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.

(È approvato).

Art. 9.

All'insegnamento della musica e del canto nelle scuole per le quali non sia istituibile il posto di ruolo a norma del precedente articolo 7, si provvede con incarichi conferiti annualmente dai Provveditori agli studi a coloro che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui allo stesso articolo, con preferenze ai ciechi a parità di condizioni.

Al personale incaricato è dovuta una retribuzione mensile pari ad un venticinquesimo, per ogni ora settimanale di lezione, dello stipendio mensile corrispondente al coefficiente iniziale dei maestri elementari di ruolo.

In questo articolo il riferimento all'articolo 7 deve essere mutato in articolo 2, in seguito allo stralcio operato.

Metto ai voti l'articolo con la modificazione formale ora proposta.

(È approvato).

Art. 10.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari governative speciali per ciechi, è inquadrato nel ruolo speciale degli

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)12^a SEDUTA (17 dicembre 1959)

insegnanti di musica e canto purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;

b) aver prestato servizio in scuole elementari statali o parificate per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando ogni anno la qualifica non inferiore a « distinto ».

Il passaggio in ruolo del personale di cui al presente articolo diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Moneti un emendamento tendente ad aggiungere, fra le condizioni per l'inquadramento, un esame orale.

MONETI. Ritiro l'emendamento.

LUPORINI. Rimane però la questione della qualifica. A me sembra che non si possano ammettere in ruolo, a pochi anni di distanza da coloro che avevano la qualifica di « ottimo », altri insegnanti con qualifica inferiore.

CAROLI, *relatore*. Si è ritenuto opportuno richiedere una qualifica inferiore per chè, essendo la qualifica un atto discrezionale, i criteri relativi sono spesso diversi.

LUPORINI. Non sarei favorevole ad introdurre nella legge una qualifica come condizione, ma se lo si vuol fare mi pare ingiusto mutare la qualifica richiesta a breve distanza di tempo. Si troverebbero nella stessa scuola professori entrati di recente con la qualifica di « ottimo » ed altri che entrebbero ora con qualifica inferiore. Tutto ciò creerebbe una situazione di disagio.

BELLISARIO. Il criterio che aveva mosso i presentatori era quello esposto dal relatore. Una differenza di qualifica potrebbe talvolta esser dovuta soltanto a diverso criterio di giudizio di chi dà la qualifica stessa. Ma le osservazioni del senatore Luporini mi appaiono fondate: se non chiediamo la

partecipazione ad un concorso, chiediamo almeno la qualifica di « ottimo ».

GRANATA. Se fossi stato presente alla seduta in cui venne approvata la legge del 1952, avrei proposto, allora, la qualifica di « distinto » per le ragioni esposte dal senatore Bellisario, ossia la estrema soggettività del giudizio. Ormai, però, per esigenze di coerenza, ritengo necessario richiedere la stessa qualifica. Appoggio quindi la proposta del senatore Luporini.

TIRABASSI. Faccio osservare ai colleghi che in tal caso la votazione massima dovrebbe esser riportata per ciascun anno del triennio. Se per caso un insegnante avesse avuto la qualifica di « ottimo » in un biennio e in un altro anno quella di « distinto » verrebbe escluso dai benefici della legge. Proporrei almeno di richiedere la qualifica di « ottimo » solo per un biennio.

PRESIDENTE. La lettera b) risulterebbe dunque così formulata:

« b) aver prestato servizio in scuole elementari statali o parificate per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a "distinto" ».

Metto ai voti il testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale, risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è abrogato.

I maestri elementari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio nelle scuole governative per ciechi sono inquadrati nel ruolo speciale provinciale di cui all'articolo 3 della legge 26 ot-

tobre 1952, n. 1463, purchè siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo per gli educatori dei ciechi « A. Romagnoli »;

b) aver prestato regolare servizio nelle scuole governative per ciechi con qualifica non inferiore a « distinto » per ciascun anno del triennio.

Il personale che pur avendo prestato tre anni di servizio con qualifica non inferiore a « distinto », non sia in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo « A. Romagnoli », dovrà fornirsene agli effetti del presente articolo, frequentando il primo dei corsi di specializzazione che la Scuola di metodo terrà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti: soppressione dell'ultimo comma e modificazione della lettera b) in armonia con quanto stabilito per l'articolo precedente. L'articolo risulterebbe pertanto così formulato:

« L'articolo 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è abrogato.

I maestri elementari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio nelle scuole governative per ciechi sono inquadrati nel ruolo speciale provinciale di cui all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, purchè siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo per gli educatori dei ciechi « A. Romagnoli »;

b) aver prestato regolare servizio nelle scuole governative per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di « ottimo » e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a « distinto ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo ai voti.

(È approvato).

Art. 12.

Al personale che otterrà l'inquadramento a norma dei precedenti articoli 10 e 11, sarà riconosciuta un'anzianità, agli effetti dell'inquadramento stesso, corrispondente al servizio prestato nelle scuole statali o parificate per ciechi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni.

In questo articolo il riferimento agli articoli 10 e 11 va corretto in 5 e 6. Se non vi sono osservazioni pongo ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

Il compenso ai maestri e agli insegnanti di musica e canto corale nelle scuole elementari statali per ciechi corrisposto per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente di cui alla tabella F annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, viene elevato a lire 5.000 mensili.

C A R O L I, *relatore*. Si è proposto questo aumento in analogia con quanto si è fatto per i sordomuti, per i quali appunto il compenso è stato elevato a lire cinquemila mensili.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo n. 42 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

In armonia con quanto suggerito dalla 5^a Commissione, la decorrenza del provvedimento va fissata a partire dall'esercizio 1959-1960. Se non vi sono osservazioni metto ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 14, con la modificazione testè apportata.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso l'Università di Catania » (672) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso l'Università di Catania », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARISTIA, *relatore*. Il progetto di legge in esame tende a regolare, sul piano nazionale, una situazione esistente già da parecchi anni in base alla legge 10 febbraio 1951, n. 9, della Regione siciliana, che istituiva un corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania; a tale legge ne seguiva un'altra in cui si stabilivano norme sulle materie di insegnamento, sugli insegnanti stessi, eccetera.

La scuola ha già, come dicevo, conferito diplomi da parecchi anni, senonchè i diplomi da essa rilasciati, non solo non hanno efficacia che nel territorio della Regione siciliana, ma non sono riconosciuti a tutti gli effetti. Per-

tanto, allo scopo di ovviare a tale situazione, è stato proposto il presente disegno di legge con il quale, nell'articolo 1, viene riconosciuta validità, ad ogni effetto, ai titoli rilasciati dalla scuola, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di competenza della Regione siciliana relativo alla soppressione del corso stesso.

Però, gli studenti iscritti al predetto corso di laurea potranno, naturalmente, continuare gli studi, anche dopo che il corso sarà stato soppresso, per non oltre i quattro anni accademici successivi alla soppressione.

Inoltre, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti avranno la possibilità di passare ad uno dei corsi di laurea nelle Facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 2 del disegno di legge.

Infine, nel penultimo comma dell'articolo 2, si provvede alla situazione giuridica degli studenti fuori corso, i quali avranno la possibilità di ottenere il trasferimento alle altre Università indicate nell'articolo stesso, a condizione che abbiano provveduto al pagamento delle relative tasse fino all'anno accademico entro il quale si avvarranno della facoltà loro concessa.

L'ultimo comma, infine, stabilisce la decadenza dalla qualità di studenti da parte di coloro che non avranno provveduto a chiedere il trasferimento entro quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Come ho già detto, il provvedimento tende ad operare una sanatoria e a me pare che esso meriti la nostra approvazione.

LUPORINI. Mi rendo perfettamente conto delle esigenze che hanno portato alla presentazione del disegno di legge in discussione e sono, quindi, d'accordo in linea generale; ma vi è un punto che, a mio avviso, è irregolare e lesivo dell'autonomia delle singole Facoltà. La disposizione che mi preoccupa è quella contenuta nelle ultime parole del secondo comma dell'articolo 2, e precisamente: « ... per i quali sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il piano di studio seguito e gli esami eventualmente sostenuti nel corso di provenienza »; ora cosa significa tale disposizione? Significa evidentemente che le

Facoltà dovranno accettare gli studenti provenienti dal corso soppresso, per dir così, a busta chiusa.

Ritengo che un procedimento simile sia lesivo dell'autonomia delle Facoltà e contrario a quanto avviene normalmente.

A Pisa, per esempio, vi è un corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio dell'Università, che fa parte del gruppo di corsi di laurea ai quali gli studenti di Catania possono essere trasferiti. Recentemente, sempre a Pisa, è stato istituito un altro corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di lettere e filosofia, al quale si può accedere, naturalmente, solo con il diploma di maturità classica.

In seguito a questo, la Facoltà di lettere e filosofia, pur avendo tutto l'interesse ad accogliere gli studenti iscritti al corso di laurea della Facoltà di economia e commercio che fossero in possesso del diploma di maturità classica, ha tuttavia ritenuto opportuno di vagliare attentamente le numerose domande che sono pervenute, stabilendo quali esami sostenuti fossero da ritenere validi e quali no, per il fatto che, avendo ogni Facoltà un diverso corso di studi, si rende necessario un certo adattamento. Perciò, alcune domande sono state respinte, alcuni esami non sono stati riconosciuti validi e, in alcuni casi, si sono invitati gli studenti a sostenerne degli altri.

Ora, in seguito all'approvazione del disegno di legge in esame, si dovrebbero accettare a busta chiusa gli studenti provenienti dal corso di Catania, al contrario di quanto si è fatto, nell'ambito dell'Università di Pisa, nei confronti di studenti che facevano già parte di quella Università.

Proporrei, pertanto, di togliere questo inciso in modo da mantenere la prassi normale, secondo la quale le Facoltà accoglieranno, naturalmente, gli studenti di Catania dopo aver esaminato, però, il loro corso di studi e dato un giudizio in proposito.

CARISTIA, *relatore*. L'obiezione sollevata dal senatore Luporini è, senz'altro, un'obiezione molto seria; senonchè, se si dovesse accoglierla, cosa che in linea di principio io farei volentieri, si sovvertirebbe il

principio ispiratore del progetto in esame il quale tende, come ho detto, ad una sanatoria. Si parte cioè dalla presunzione, non so se del tutto fondata, che gli esami già superati dagli studenti si siano svolti secondo la normale prassi e vadano perciò senz'altro riconosciuti.

Riterrei, quindi, opportuno non far ripetere esami già superati.

LUPORINI. Noi non vogliamo questo, ma vorremmo solo lasciare alla Facoltà la possibilità di decidere in proposito.

CARISTIA, *relatore*. Quindi, ad ognuna delle Facoltà elencate nel terzo comma dell'articolo 2 del progetto di legge in argomento, verrebbe data la facoltà di ammettere o non ammettere gli studenti di cui si tratta e di riconoscere o non riconoscere la validità di alcuni esami.

LUPORINI. Questo è quello che sempre si verifica soprattutto nel passaggio da una Facoltà all'altra e che è reso necessario anche dal fatto che un esame può essere fondamentale o complementare a seconda dell'ordinamento della Facoltà. Un riconoscimento indiscriminato, per legge, di tutti gli esami, senza possibilità di giudizio delle Facoltà, creerebbe notevoli inconvenienti. Tutt'al più si potrebbe stabilire che gli esami siano ritenuti validi solo quando gli studenti passino al corso di lingue e letterature straniere presso le Facoltà di economia e commercio, benchè io abbia dei dubbi anche a questo proposito, perchè credo che gli ordinamenti, per esempio, di tale Facoltà presso l'Università « Bocconi » di Milano, siano molto diversi da quelli della stessa Facoltà di Venezia o di Bari.

RUSSO. Non si potrebbe inserire, dopo la norma in discussione dell'articolo 2, la espressione: « compatibilmente con i vari ordinamenti »? Penso che una norma del genere varrebbe a dissipare i dubbi del senatore Luporini.

CARISTIA, *relatore*. Non vi è dubbio, ad esempio, che la letteratura straniera, se non la lingua, ha un diverso peso nella Fa-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)12^a SEDUTA (17 dicembre 1959)

coltà di economia e commercio di Bari e nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa o della stessa Università di Catania. I criteri che ispirano i vari ordinamenti sono senz'altro diversi, ma, comunque, e questa potrebbe sembrare una contraddizione, io proporrei ugualmente di approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, in quanto non saprei come rimediare a queste difficoltà.

LUPORINI. Io insisto nella mia obiezione, perchè penso che, approvando il testo così com'è, ci verremo a trovare in una situazione molto imbarazzante.

Sostenere, ad esempio, l'esame di inglese nella sezione di lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio è cosa ben diversa dal sostenere lo stesso esame presso la Facoltà di lettere e filosofia, in quanto questa ha un indirizzo scientifico, mentre l'altra ha un indirizzo essenzialmente pratico.

Io ho fatto l'esempio concreto della nostra Università di Pisa nella quale la Facoltà di lettere e filosofia non ha accettato degli studenti provenienti dalla Facoltà di economia e commercio, per una certa serietà, pur avendo tutto l'interesse a farlo.

PRESIDENTE. Si tratta, però, di ragazzi iscritti ad un corso che si vuole sopprimere e bisogna anche rendersi conto della loro situazione!

MACAGGI. Sulla base della pratica che io ho della vita universitaria e pur rendendomi conto che è necessario trovare una via per rendere validi gli studi che sono stati già compiuti presso il corso di Catania, ritengo che, effettivamente, l'autonomia delle singole Facoltà debba essere tutelata.

È fuori dubbio che gli indirizzi per le varie materie possono essere fondamentalmente diversi nelle singole Facoltà; infatti, le norme statutarie di alcune Facoltà considerano complementari certi esami che, invece, sono considerati fondamentali da altre.

Ritengo pertanto, che se noi accogliessimo il principio di accettare ad occhi chiusi le domande degli studenti di Catania, potrem-

mo anche andare incontro ad inconvenienti molto gravi.

Penso che la cosa essenziale sia il rispetto delle norme statutarie delle singole Facoltà!

Ora, l'inconveniente denunciato potrebbe, a mio avviso, essere superato modificando l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 in questo senso: «... per i quali saranno ritenuti validi i corsi di studio seguiti e gli esami superati a seconda delle norme vigenti nelle singole Facoltà, alle quali gli studenti chiedono di essere trasferiti».

TIRABASSI. Signor Presidente, pur comprendendo le perplessità, anzi le preoccupazioni espresse dai colleghi Luporini e Macaggi, credo sia necessario, veramente, andare incontro alle esigenze degli studenti di Catania in modo da risolvere questa situazione piuttosto complessa. Può darsi, infatti, che degli alunni, avendo cessato di frequentare il corso di Catania, per esempio al terzo anno, dopo aver sostenuto un determinato numero di esami, anche quindici o sedici, non trovino una Facoltà che riconosca la validità degli esami da essi già superati: dovrebbero allora rinunciare a laurearsi?

LUPORINI. Ma la sua è sfiducia verso le Facoltà universitarie!

TIRABASSI. No, certamente, io ho soltanto prospettato un dubbio.

Pertanto, proporrei di ampliare un poco il concetto espresso dal senatore Macaggi cercando di rendere possibile il riconoscimento, almeno, di determinati esami; comunque, io stesso non so con precisione come questo si possa realizzare.

MACAGGI. Praticamente, avverrà quanto lei propone, perchè è chiaro ed evidente che la scuola di Catania non avrà istituito degli insegnamenti che non esistono in altre Facoltà, specialmente per quanto riguarda gli insegnamenti fondamentali.

CARISTIA, relatore. Io vorrei pregare ancora i colleghi di approvare il dise-

gno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e mi duole di non potermi trovare in perfettissimo accordo con i colleghi Macaggi e Luporini.

Di questi inconvenienti ne sono sempre accaduti e ne accadono tuttora nel mondo universitario. Supponiamo che uno studente di legge abbia sostenuto certi esami in una Facoltà, in cui il superarli sia la cosa più facile di questo mondo: in seguito lo studente si trasferisce a Roma, per esempio, dove invece sostenere quegli stessi esami è molto difficile. Naturalmente, la Facoltà di Roma, sia che sappia come effettivamente stanno le cose o che non lo sappia, non può non accettare il trasferimento dello studente in questione una volta che abbia superato quegli esami, perchè vi è sempre una presunzione di fatto che essi siano stati superati regolarmente.

Ora qui si tratta, appunto, di un trasferimento di studenti i quali hanno già sostenuto degli esami, e quindi, pur rendendomi conto delle osservazioni che sono state sollevate, ritengo si debba partire dalla presunzione che gli studenti del corso di lingue e letterature straniere di Catania abbiano superato regolarmente gli esami e che, quindi, abbiano diritto al trasferimento.

LUPORINI. Io potrei anche essere d'accordo con quanto ha detto il relatore Caristia, ma il fatto è che in tal modo gli studenti della nostra Università di Pisa, le cui domande, come ho detto, sono state vagliate con serietà, verrebbero a subire una evidente ingiustizia.

Anche per questo motivo, io ritengo necessario un emendamento.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La preoccupazione principale manifestata dal senatore Luporini e condivisa da qualche altro collega è che, con l'approvazione del disegno di legge in discussione, si venga ad infrangere un principio; ma è chiaro che il provvedimento si esaurisce in se stesso, in quanto riguarda soltanto degli studenti che, in effetti senza loro colpa, si sono iscritti ad un corso universitario che forse ritenevano, erroneamente (da-

to che non tutti conoscono la Costituzione italiana), potesse rilasciare dei titoli validi anche per il resto della Repubblica e che, di conseguenza, in seguito alla soppressione del corso stesso, si vengono a trovare in una condizione di disagio.

Quindi, dal momento che il provvedimento si limita soltanto agli studenti predetti e dato che di fatto il maggior numero di essi si volgeranno alla Università di Catania e solo pochissimi chiederanno di andare all'Università di Pisa o alla « Bocconi » di Milano o in altre Università, mi pare inopportuno insistere nell'emendamento.

L'Università di Catania è fortemente interessata a che il disegno di legge oggi al nostro esame venga approvato al più presto, anche perchè coloro i quali hanno conseguito il titolo in questione non possono partecipare ai concorsi statali; l'Università perciò fa presente l'opportunità che il disegno di legge venga approvato nel testo che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Vorrei pregare perciò i colleghi di non insistere nel loro emendamento considerando appunto l'urgenza del provvedimento dalla cui approvazione dipende la soppressione della Facoltà regionale, la quale per l'anno accademico 1959-60 non ha più permesso immatricolazioni.

Le preoccupazioni espresse dai colleghi potrebbero avere ragione d'essere e potrebbero essere fondate qualora si trattasse di una disposizione generale, ma invece si tratta di una legge speciale che si riferisce unicamente agli studenti che hanno frequentato quel tale corso di lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, corso che viene soppresso.

Per tutte queste considerazioni, non solo concordo con il relatore, ma rivolgo una preghiera vivissima ai colleghi affinché non presentino alcun emendamento, la cui approvazione comporterebbe un grave ritardo nel definitivo perfezionamento del progetto in esame.

MACAGGI. Qui si pongono due problemi completamente diversi: il primo, infatti, riguarda la validità dei titoli rilascia-

ti dal corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio di Catania, e a questo proposito non ho niente in contrario; il secondo, invece, contempla un caso diverso e cioè riguarda il trasferimento degli studenti del citato corso ad altre Facoltà.

A mio avviso, quest'ultimo è il punto essenziale e io ripeto che è necessario proteggere l'autonomia delle altre Facoltà che non possono rinunciare alle loro prerogative.

Insisto perciò nell'emendamento che ho già presentato.

CARISTIA, *relatore*. Penso che dovremmo porci su di un terreno essenzialmente concreto e, dato che gli studenti in questione sono molto pochi, credo non valga la pena sconvolgere un progetto di legge che, in effetti, ha un valore transitorio, in quanto tende a sanare una situazione del tutto particolare.

RUSSO. L'urgenza di approvare il disegno di legge salta agli occhi: vorrei, pertanto, fare una proposta conciliativa. Ogni difficoltà sarebbe superata se potessimo esprimere in un ordine del giorno le osservazioni dei colleghi che hanno, senza dubbio, il loro peso; il Governo penso potrebbe accettare questo ordine del giorno.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono pronto ad accogliere un ordine del giorno che contenga le osservazioni dei senatori Luporini e Macaggi.

PRESIDENTE. Ma il Governo, una volta approvato il disegno di legge, è fuori discussione: il provvedimento infatti non prevede alcuna fase esecutiva cui il Governo sia interessato.

LUPORINI. Potrei anche chiudere gli occhi, se veramente la questione si limitasse alla Università di Catania; ma in realtà dietro questo provvedimento, in prospettiva, vi è una questione molto più importante ed estremamente discussa che riguarda cioè tutte le sezioni di lingue e letterature stra-

niere presso le Facoltà di economia e commercio.

Sono stati istituiti, come è noto, corsi di laurea in lingue e letterature straniere anche presso le Facoltà di lettere e filosofia; ora, se in futuro si avrà una riforma degli istituti secondari superiori per la quale si potrà accedere, per un certo corso di laurea, anche alla Facoltà di lettere e filosofia con il diploma magistrale, si riaprirà il problema, in sede nazionale, per tutti gli studenti iscritti, oggi, alla sezione di lingue e letterature straniere presso le facoltà di economia e commercio.

Ed allora, se obbligassimo le Facoltà ad accogliere gli studenti di Catania ed a riconoscere i relativi esami, senza alcun controllo, creeremmo davvero un grave precedente.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma le sezioni di lingue e letterature straniere presso le Facoltà di lettere e filosofia possono accogliere soltanto gli studenti in possesso del diploma di maturità classica.

LUPORINI. Oggi sì, ma domani, quando si fosse arrivati alla riforma di cui ho parlato?

In tal modo noi avremmo creato un precedente molto grave!

Il problema è in discussione presso molte Facoltà: vi è, ad esempio, un ordine del giorno della sezione di lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio di Pisa in favore della unificazione delle sezioni di lingue della Facoltà di economia e commercio e della Facoltà di lettere e filosofia.

Il problema va risolto in modo da non costituire un precedente che sarebbe molto grave.

GRANATA. Riallacciandomi a quanto ha proposto il senatore Russo, penso che l'ordine del giorno potrebbe essere formulato nel senso di invitare il Governo, una volta approvato il disegno di legge così come è, per ragioni di opportunità e di urgenza, a non considerare in nessun caso « preceden-

te » questo provvedimento, nei riguardi di altri disegni di legge simili, relativi all'ordinamento universitario.

C A R I S T I A, *relatore*. Inoltre, nello stesso ordine del giorno, dopo aver accennato a quanto hanno detto i senatori Russo e Granata, si potrebbe anche invitare il Governo a presentare un progetto di legge che riordini tutta la materia perchè, in verità, le obiezioni avanzate dal collega Luporini non sono infondate.

Io sono convinto che la materia in oggetto non sia bene regolata e, quindi, sono favorevole ad un ordine del giorno in questo senso e penso che su di esso potremmo trovarci tutti concordi.

M A C A G G I. Ma noi sappiamo benissimo che se noi approviamo il disegno di legge nel testo trasmessoci sarà questo che varrà e non certo l'ordine del giorno.

Perciò insisto nel mio emendamento, che è logico e non intacca nessun diritto. Una volta accettato il mio emendamento, potremo anche presentare un ordine del giorno nel senso indicato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È riconosciuta validità, ad ogni effetto, agli insegnamenti svolti, agli esami sostenuti ed ai titoli accademici eventualmente rilasciati per il corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, con legge della Regione siciliana in data 10 febbraio 1951, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di competenza della Regione siciliana relativo alla soppressione del corso stesso.

(È approvato).

Art. 2.

Gli studenti regolarmente iscritti al predetto corso di laurea durante l'anno accademico in cui entrerà in vigore il provvedimento relativo alla soppressione, potranno continuare gli studi per non oltre quattro anni accademici successivi.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti iscritti al corso di laurea anzidetto potranno tuttavia essere trasferiti, a loro domanda, in relazione al titolo di studi medi superiori di cui sono in possesso, ad uno dei sottoelencati corsi di laurea, per i quali sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il piano di studio seguito e gli esami eventualmente sostenuti nel corso di provenienza:

a) al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania o di altra Università, se in possesso del diploma di maturità classica;

b) al corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio delle Università di Bari, Pisa, Università libera « L. Bocconi » di Milano, ovvero alla Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, se in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale;

c) al corso di laurea in lingue e letterature straniere di una Facoltà di magistero, senza l'obbligo di sostenere il concorso, se in possesso del diploma di abilitazione magistrale o del diploma di maturità scientifica.

Alle stesse condizioni potranno ottenere il trasferimento gli studenti fuori corso, i quali, per altro, dovranno prima provvedere al pagamento della tassa di ricognizione della qualità di studenti alla Facoltà di economia e commercio, fino all'anno accademico entro il quale si avvarranno della facoltà loro concessa.

Gli studenti fuori corso che non provvedano a chiedere il trasferimento entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno considerati decaduti dalla qualità di studenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore Macaggi ha proposto un emendamento tendente a modificare l'ultima parte del capoverso, prima della lettera a), nel modo seguente: « per i quali saranno ritenuti validi i corsi di studio seguiti e gli esami superati a seconda delle norme vigenti nelle singole Facoltà alle quali gli studenti chiedono di essere trasferiti ».

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rinnovo, ancora una volta, al senatore Macaggi, prima di passare alla votazione, la preghiera di ritirare il suo emendamento al quale per le ragioni che ho già esposte il Governo è contrario.

GRANATA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Macaggi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dato che il disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati proporrei di eliminare per ragioni formali, nell'articolo 1 la parola « eventualmente », che ritengo superflua. Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni approvate e con la correzione formale da me ora proposta.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Moltisanti e Barbaro:
« Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 » (166)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 ».

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo avanza formale richiesta di rinvio della discussione di questo provvedimento, per poterne approfondire taluni aspetti che hanno suscitato qualche perplessità.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che il Governo informasse la Commissione sulla situazione risultante dall'accoglimento da parte del Consiglio di Stato del ricorso di alcuni insegnanti.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La situazione attuale è la seguente: vi sono degli ex-combattenti i quali, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, ebbero revocata la nomina dopo che avevano persino ottenuto la stabilità (in quanto la decisione del Consiglio di Stato si ebbe dopo diversi anni), e sono rimasti di fatto in servizio come incaricati.

Sono stati ora presentati alla Camera alcuni provvedimenti, che verranno certamente discussi congiuntamente, tendenti a sistemare la situazione degli ex-combattenti la cui nomina, a seguito di una decisione del Consiglio di Stato, fu appunto revocata. Penso quindi che il disegno di legge in esame, che ha veramente il carattere di una sanatoria, dovrebbe attendere, per l'esame, l'approvazione di quel gruppo di disegni di legge più generali che risolveranno tutta la situazione; tanto più che non esiste nessun precedente cui gli interessati possono richiamarsi per

le loro richieste. Non vi è alcun motivo di fare ancora delle eccezioni per dei direttori didattici i quali non hanno superato alcun esame, e che ora chiedono l'immissione in ruolo soltanto perchè hanno avuto un certo punteggio. Vi sono per ora duecento direttori didattici incaricati, che solo perchè non poterono partecipare ai concorsi stabiliti dal decreto n. 373 del 1947 dovranno rimanere incaricati e chiedono che venga bandito un concorso per titoli per poter trovare una sistemazione. Il concorso prevede, naturalmente, che chi ha il punteggio maggiore ottenga il posto per cui è bandito il concorso. Leggi come quella D'Ambrosio o quella Buzzi hanno immesso nei ruoli tutti coloro i quali avevano raggiunto un determinato punteggio, normalmente stabilito a sette decimi, in esami sostenuti per altri concorsi. Gli insegnanti interessati dal provvedimento in esame non hanno sostenuto alcuna prova.

Chiedo pertanto un rinvio della discussione del disegno di legge, per poter approfondire meglio la questione, e vedere se si può, in considerazione dell'esiguo numero degli interessati, fare qualche cosa in loro favore. Approvando disegni di legge del genere di questo, eccezionali, si assume una grave responsabilità. Per questi ex-combattenti si fece già un'eccezione perchè si ridussero a tre gli anni d'insegnamento per poter partecipare al concorso.

GRANATA. Il concorso denominato B3 richiedeva una idoneità riportata in precedenti esami; quindi un esame era stato sostenuto.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* C'è una situazione di fatto: coloro che sono stati ammessi al concorso B3, in quanto avevano superato un esame, sono stati tutti sistemati in ruolo. Successivamente una legge Carcaterra ammise anche coloro che non avevano sostenuto l'esame e che avevano soltanto due anni d'insegnamento. Coloro che usufruirebbero di questo provvedimento sono coloro che non hanno sostenuto precedentemente un esame ottenendo l'idoneità, ma sono stati ammessi in base ad una particolare disposizione.

MOLTISANTI. Nel bando pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 2 ottobre 1948, n. 230, si diceva che potevano essere ammessi al concorso «i maestri elementari indicati alle suddette lettere a), b), e c), i quali abbiano riportato la qualifica di idoneo»; quindi questi insegnanti potevano partecipare al concorso soltanto se fossero stati giudicati idonei in base al precedente concorso. In conclusione, essi hanno sostenuto due concorsi: uno per soli titoli ed uno per titoli ed esami.

Il Consiglio di Stato ha annullato la graduatoria per il concorso degli ex-combattenti per i quali sono stati presentati i disegni di legge alla Camera a distanza di due giorni l'uno dall'altro. Questi provvedimenti sono già stati messi all'ordine del giorno della seduta dell'altro ieri della Commissione competente della Camera, ed è probabile che finiscano per essere discussi ed approvati prima del presente provvedimento che è stato presentato al Senato, quattordici mesi or sono. Propongo pertanto di esaminare e di approvare il disegno di legge con un emendamento: la richiesta di una qualifica di sette decimi, e di sei decimi per gli ex-combattenti. Il Parlamento non può approvare un disegno di legge in contrasto con le decisioni del Consiglio di Stato. Con la mia proposta si sistemerebbe la situazione di coloro che erano stati esclusi in base alla decisione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Non si va contro alcuna decisione del Consiglio di Stato: si corregge soltanto un errore dell'Amministrazione.

BELLISARIO. La preoccupazione dei proponenti è che la Camera approvi i due provvedimenti prima che il Senato approvi quello al nostro esame.

PRESIDENTE. I disegni di legge si riferiscono ad argomenti molto diversi; è piuttosto l'emendamento cui ha ora accennato il senatore Moltisanti che si riferisce alla materia della proposta presentata alla Camera. Il Governo ha avanzato comunque formale proposta di rinvio.

LUPORINI. Purchè non sia un rinvio a lunga scadenza penso che si possa accettare.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono obiezioni, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prima seduta dopo le vacanze natalizie.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani » (673) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che la copertura finanziaria disponibile per gli scopi indicati nel provvedimento in esame e prevista dalla nota di variazione allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59 (stampato Senato n. 617, pag. 3) è limitata alla cifra di 10 milioni. Pertanto, gli importi di spesa eccedenti disposti nell'articolo 1 del disegno di legge sono privi di copertura finanziaria.

Il provvedimento potrà avere l'adesione della Commissione finanze e tesoro soltanto se la spesa complessiva da esso recata sia ridotta alla cifra di 10 milioni. In caso contrario esprime parere contrario per la parte di propria competenza ».

VENDITTI, *relatore*. Il disegno di legge del deputato Tozzi Condivi, che viene oggi dinanzi al Senato, ha il compito di riordinare finanziariamente il Centro nazionale di studi leopardiani, a Recanati.

A tale scopo la proposta di legge in esame prevede, nell'articolo 1, lo stanziamento di

un contributo straordinario di lire 18 milioni per il ripristino dell'edificio e degli arredi ed, inoltre, un adeguamento della dotazione annuale a favore del Centro, portandola dalle attuali 100.000 lire, a lire 4 milioni.

È bene conoscere quanto riguarda il Centro stesso anche da un punto di vista storico. L'Ente, infatti, iniziò la sua attività nel centenario della morte del Poeta con lo scopo di illustrarne e studiarne l'opera attraverso manifestazioni culturali, pubblicazioni, premi letterari e conferenze. Sono appunto queste le attività che il centro intende proseguire ed ampliare, e solo con i mezzi richiesti dal disegno di legge in esame il Centro potrà assolvere i suoi compiti ed adempiere alle sue alte funzioni.

Nel 1941 venne costruito un edificio per la sede del Centro stesso, su progetto dell'architetto Guglielmo De Angelis D'Ossat, attuale direttore generale delle antichità e belle arti, ma questo, in seguito alle operazioni belliche e alla occupazione da parte delle forze militari alleate, venne, purtroppo, ridotto in condizioni deprecabili. A causa della deficienza dei mezzi finanziari anche le attività del Centro subirono un arresto ed ora, pertanto, si manifesta l'assoluta necessità di provvedere ad un totale riordinamento del Centro, sia per quanto riguarda il ripristino dell'edificio, sia per quanto riguarda le sue attività culturali; a tale scopo, il disegno di legge oggi al nostro esame stabilisce lo stanziamento, come ho già detto, per due titoli di spesa, uno di carattere straordinario e uno di carattere continuativo.

La Commissione finanze e tesoro ci ha fatto notare, nel parere che ci è pervenuto, come la copertura finanziaria disponibile sia limitata alla cifra di 10 milioni; in seguito a ciò, ho conferito con il Vice Presidente di detta Commissione, senatore Trabucchi, il quale mi ha detto che non vi sarebbe stata alcuna difficoltà da parte della Commissione finanze e tesoro a stanziare la rimanente somma sull'esercizio futuro.

Non ho altre osservazioni da fare; vorrei solo ringraziare l'onorevole Tozzi Condivi per avere presentato una tale proposta di legge in onore di Giacomo Leopardi.

PRESIDENTE. Proporrei di far decorrere dal 1° gennaio 1959 l'aumento della dotazione annuale a 4 milioni, al quale si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità derivanti dalla nota di variazione e di far gravare, invece, sull'esercizio 1960-61 il contributo straordinario di lire 18 milioni per il ripristino dell'edificio e degli arredi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

In favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, è stanziato un contributo straordinario di lire 18 milioni per il ripristino dell'edificio e degli arredi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

La dotazione annuale è elevata a lire 4 milioni a partire dal 1° gennaio 1959.

Secondo i concetti che ho dianzi esposti l'articolo 1 dovrebbe risultare così formulato:

« La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, è elevata a lire 4 milioni a partire dal 1° gennaio 1959.

All'onere relativo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono osservazioni pongo ai voti l'articolo nella formulazione da me proposta.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2 che, secondo quanto ho detto in precedenza, dovrebbe riguardare il contributo straordinario, risulterà invece così formulato:

« A favore del Centro stesso sarà stanziato, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1960-61, un contributo straordinario di lire 18 milioni per il ripristino dell'edificio e degli arredi ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Segni ed Ermini: « Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'Unità nazionale » (663) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Segni ed Ermini: « Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'Unità nazionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per quanto riguarda strettamente la copertura finanziaria, rileva che, al fine di evitare eventuali duplicati di spesa, sarebbe opportuno nell'esame di merito tener presente il disegno di legge fondamentale per la celebrazione dell'Unità d'Italia attualmente all'esame della Camera dei deputati ».

Z A N O T T I B I A N C O , *relatore*.
Onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame tratta una questione che era già stata sollevata, nella precedente legislatura, dal senatore Ciasca con una sua proposta di legge che, approvata dal Senato e trasmessa alla Camera dei deputati, non fu, però, definitivamente approvata da quest'ultima, benchè ne fosse stata iniziata la discussione il 14 marzo 1958, a causa dello scioglimento della Camera stessa.

Fine del disegno di legge è quello di stabilire un contributo annuale a favore dell'Istituto storico italiano del Risorgimento e dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, che, in fondo, è una filiazione del primo, mediante lo stanziamento di un contributo straordinario rispettivamente di lire 120 milioni e di lire 200 milioni, ripartito in dieci esercizi.

Si prevede, inoltre, che dell'importo complessivo una somma non inferiore a 3 milioni di lire sia destinata alla pubblicazione di documenti e di scritti riguardanti la storia della Resistenza.

L'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea ha già provveduto alla pubblicazione di una quarantina di volumi riguardanti il periodo dal 1500 ad oggi, ma il contributo straordinario dovrebbe servire soprattutto a sviluppare le pubblicazioni riguardanti il periodo del Risorgimento italiano. Fra i volumi già pubblicati figurano dieci volumi dedicati agli epistolari di Bettino Ricasoli e quattro volumi dedicati ai « Costituti » di Federico Confalonieri; inoltre vi sono tre volumi riguardanti le relazioni diplomatiche tra Francia e Granducato di Toscana (1851-60) e due sulle relazioni diplomatiche tra il Regno di Napoli e la Prussia (1857-60). Sono, invece, ancora in prepara-

zione altri volumi riguardanti importanti carteggi diplomatici con l'Austria, la Francia e la Gran Bretagna e molte altre pubblicazioni di interesse storico e politico riguardanti il periodo del Risorgimento. La dotazione prevista dal disegno di legge si dimostra, pertanto, assolutamente necessaria, anche per far fronte alle spese derivanti dalla necessità, per gli studenti dell'Istituto stesso, di recarsi all'estero per copiare o fare microfilm dei documenti relativi.

Per questi motivi, ritengo che il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Segni ed Ermini oggi al nostro esame, possa essere senz'altro approvato.

La Commissione finanze e tesoro ha, come abbiamo appreso dal parere pervenutoci, rilevato che sarebbe opportuno connettere questo con l'altro disegno di legge ora all'esame del Senato, riguardante sempre lo stesso argomento, ma mi pare che ciò non sia possibile in quanto, a parte il titolo, il contenuto dei due provvedimenti è assolutamente diverso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

Per la ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale italiana è stabilito a favore dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e dell'Istituto storico italiano del Risorgimento un contributo straordinario rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 120 milioni ripartito in dieci esercizi a cominciare dal 1959-60.

Dell'importo complessivo sopra indicato, una somma non inferiore a lire 3 milioni annui sarà destinata alla pubblicazione di documenti e di studi che riguardano la storia della Resistenza.

Vorrei proporre un emendamento aggiuntivo alla fine di questo articolo; la situazione di fatto è che esiste un Istituto nazionale per

la storia del movimento di liberazione in Italia, ma, essendo questo una associazione di fatto e non avendo quindi personalità giuridica, non è possibile stanziare somme a suo favore. Ritengo tuttavia che esso potrà utilmente collaborare per le pubblicazioni che interessano appunto la storia della Resistenza.

L'Istituto in questione è composto di quattro sezioni di cui tre piuttosto attive, Milano, Firenze e Genova ed una non molto attiva, a Roma; ad ogni modo, le sezioni hanno raccolto una quantità notevole di materiale che mi pare potrà essere senz'altro utile.

Proporrei, pertanto, di aggiungere in fine al secondo comma il seguente periodo: « A tal fine gli Istituti di cui al precedente comma si varranno della collaborazione dello Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia ».

C A L E F F I. Desidererei sapere se i tre milioni annui destinati alla storia della Resistenza verranno di fatto devoluti all'Istituto.

P R E S I D E N T E. Dovranno accordarsi in proposito i Presidenti dei vari Istituti; una assegnazione vera e propria, lo ripeto, non è possibile perchè l'Istituto per la storia della liberazione non ha personalità giuridica, non è ente morale, ma è solo una associazione di fatto.

Ho ragione, però, di ritenere che l'emendamento riuscirà gradito all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

B A R B A R O. Desidero che risulti dal verbale che io sono contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il programma delle pubblicazioni dei due istituti, in occasione della ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale italiana, sarà redatto secondo le direttive impartite da un comitato del quale faranno parte il presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, il presidente dell'Istituto storico per la Resistenza, un rappresentante dell'Accademia nazionale dei Lincei e tre studiosi di particolare competenza nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Anche in questo articolo, la dizione « Istituto storico per la Resistenza » va corretta in: « Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia » quale è, appunto, l'esatta denominazione dell'Istituto stesso.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa di lire 32 milioni che graverà sul capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per gli esercizi successivi il Ministro del tesoro adotterà i necessari provvedimenti.

(È approvato).

Al fine di distinguere più chiaramente questo disegno di legge dall'altro di carattere diverso, al quale anche il parere della 5^a Commissione fa riferimento, propongo di modificarne l'intitolazione nel seguente modo: « Contributo straordinario agli Istituti storici per l'età moderna e contemporanea e per il Risorgimento nella ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale ».

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)12^a SEDUTA (17 dicembre 1959)

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il titolo così modificato.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Vita Pellegrino ed altri: « Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille » (520) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Vita, Pellegrino ed altri: « Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBARO, relatore. A mio avviso, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione non ha bisogno di illustrazione alcuna in quanto con esso si intende adempiere ad un dovere nazionale, data l'importanza che ha avuto l'impresa garibaldina nei confronti della storia del nostro Paese. A questo proposito vi è solo da ricordare che, qualche altra cosa potrebbe ancora essere fatta e per questo motivo, appunto, io presenterò un altro disegno di legge per un monumento celebrativo del secondo sbarco di Garibaldi effettuato a Capo Spartivento in Calabria e, in seguito, presso Reggio dove la leggendaria armata garibaldina prese terra per liberare, davvero, la Patria.

LUPORINI. Mi sembra che quel « davvero » sia del tutto superfluo e non necessario!

BARBARO, relatore. A me, invece, pare necessario.

Per i motivi sopra esposti ritengo che il disegno di legge al nostro esame possa essere senz'altro approvato all'unanimità, in quanto un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille sta a rappresentare, veramente, la continuità dell'unità della Patria!

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in argomento la Commis-

sione finanze e tesoro aveva espresso parere contrario: comunque, in seguito ad un chiarimento fornito con lettera dal Ministro del tesoro, il senatore Trabucchi, a nome della 5^a Commissione, ha dichiarato di ritirare il parere contrario, sempre che l'onere del disegno di legge sia contenuto nel limite di 90 milioni di lire, quale è appunto la somma a tal fine accantonata nella nota di variazione per l'esercizio finanziario 1958-59.

LUPORINI. Sarebbe opportuno conoscere i termini del bando di concorso.

VENDITTI. Ebbi già occasione di esprimere in Assemblea il mio pensiero in proposito. È ovvio che non si può non essere d'accordo nell'onorare la memoria di Garibaldi. Tuttavia queste ingenti somme finiscono per diventare patrimonio di piccoli comitati locali i quali ne dispongono spesso in modo contrario, oltre che all'arte, anche alla giustizia. Chiedo perciò se non vi sia modo, nell'approvare il provvedimento, d'inserire qualche norma sulle modalità secondo cui il monumento deve essere eretto e sulla composizione del Comitato che dovrà decidere. Non è improbabile che il monumento sia già stato fatto e che sia molto brutto, come è già avvenuto in una località a me cara, in cui è stato eretto un brutto monumento allo « scugnizzo ». Si dovrebbe invitare il Comitato a bandire un concorso nazionale.

BARBARO, relatore. La Direzione generale delle belle arti ha competenza per queste cose. Del resto è già stato fatto un concorso vinto dallo scultore Ximenes, che è un buono scultore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A celebrazione del primo centenario dello sbarco dei Mille, sarà eretto un monumento in Marsala, a spese dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 100 milioni, sarà provveduto: per lire 10 milioni a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1957-58; per lire 45 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 267 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59 e per lire 45 milioni con riduzione del corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo articolo, secondo quanto ho già detto e in armonia con quanto propone il Ministero del tesoro, dovrà essere così modificato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 90 milioni, sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1958-59.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

C A L E F F I. Dichiaro che il senatore Zanoni ed io ci asterremo dalla votazione per ragioni di principio: vi sono tante necessità, che spendere il denaro dello Stato per monumenti è uno spreco inutile anche se il fine, come in questo caso, sia il più nobile.

V E N D I T T I. Mi rendo conto del criterio che ha giustificato l'astensione del senatore Caleffi dalla votazione. Anche io, a nome della famiglia Gianturco, ho recentemente rifiutato l'erezione del monumento a Gianturco, e so che a Napoli ci si appresta a rifiutare il monumento per un altro uomo politico recentemente scomparso.

P R E S I D E N T E. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Russo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato impegna il Governo, in ordine al monumento celebrativo dello sbarco dei Mille, a bandire un concorso a carattere nazionale ».

D I R O C C O, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dei benefici previsti dalle leggi 12 agosto 1957, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio » (688) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dei benefici previsti dalle leggi 12 agosto 1957, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T I R A B A S S I, *relatore*. I colleghi sanno che con una legge del 1954 furono istituiti i ruoli speciali transitori; con una legge del 1957 questi ruoli speciali transitori vennero aboliti e fu realizzato il passaggio dai ruoli speciali transitori ai ruoli ordinari. L'applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, ha suscitato alcune complicazioni, e si ricorse persino al Consiglio di Stato per sapere se, per essere ammessi in ruolo ordinario, occorresse avere il triennio di prova e avere l'abi-

litazione al momento dell'entrata in vigore della legge. Ma taluni insegnanti vennero immessi nei ruoli speciali transitori anche nel 1955 e nel 1956 in modo che, alla data di entrata in vigore della legge del 1957, alcuni non avevano il triennio di prova ed altri mancavano dell'abilitazione. Il Consiglio di Stato ha affermato che, per rispettare lo spirito della legge del 1957, occorre promulgare una nuova legge che regolasse meglio la questione. Scopo del presente disegno di legge è quello di consentire la possibilità di maturare il triennio di prova anche dopo la data di entrata in vigore della legge del 1957 e di conseguire l'abilitazione dopo la stessa data, nei due concorsi successivi al 1957.

Vi sono nel provvedimento altre due questioni di secondaria importanza: nell'articolo 2 si concede agli insegnanti che conseguono l'abilitazione di ottenere l'immissione nei ruoli ordinari senza sostenere l'esame-colloquio che è stato semplificato con la legge del 1958, n. 303. Già in altri casi avevamo ammesso che chi aveva ottenuto l'abilitazione con sette decimi o l'idoneità potesse fare a meno di sostenere l'esame-colloquio.

L'articolo 3 riguarda gli insegnanti tecnico-pratici, per i quali si applicano le stesse disposizioni. Il provvedimento non comporta oneri finanziari. Ne raccomando pertanto la approvazione.

PRESIDENTE. All'articolo 1 si legge: « Qualora essi si trovino in una delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 3 della citata legge 12 agosto 1957, n. 799 eccetera, modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303... ». Quali sono queste condizioni, modificate dalla legge 2 aprile 1958, n. 303?

TIRABASSI, relatore. Questa legge consentiva di esentare alcune categorie di professori dall'esame-colloquio, che avrebbero dovuto sostenere per entrare in ruolo in base alla precedente legge del 1957.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I professori di ruolo speciale transitorio che, all'atto della entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 799, non avevano compiuto il prescritto periodo di prova per il posto occupato, possono chiedere, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari, l'applicazione delle disposizioni della citata legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal compimento del periodo di prova. Qualora essi si trovino in una delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 3 della citata legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303, saranno dispensati dall'esame colloquio e collocati nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario cui aspirano dal 1° ottobre successivo al compimento del periodo di prova.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 13 della legge 12 agosto 1957, n. 799, è modificato nel senso che ai professori di ruolo speciale transitorio, i quali conseguono l'abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, viene esteso, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il beneficio della dispensa dall'esame colloquio di cui all'articolo 1 della richiamata legge 2 aprile 1958, n. 303. Lo stesso beneficio viene esteso agli insegnanti di ruolo speciale transitorio che, non trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, conseguono il titolo di abilitazione per il posto occupato, ai sensi dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1634, in una delle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nei ruoli speciali transitori.

I professori di cui al precedente comma possono chiedere, entro sei mesi dalla data in cui si sarà verificata la duplice condizione del conseguimento dell'abilitazione e del com-

pimento, con esito favorevole, del periodo di prova, il collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il quale avrà luogo con l'applicazione delle disposizioni della legge 12 agosto 1957, n. 799, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data sopradetta.

Nei confronti dei professori di cui ai precedenti articoli resta ferma la disposizione del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per ciò che concerne la durata del periodo di prova.

(È approvato).

Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799, deve intendersi aggiunto il seguente periodo:

« Dai predetti esami sono dispensati gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio, che abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario almeno 60 punti, con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, e gli insegnanti tecnico-pratici, che sono dispensati da tali esami, a decorrere dal 1° ottobre 1957. A detto personale è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, l'anzianità maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni all'Università di Camerino » (727)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni all'Università di Camerino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per quanto riguarda la copertura finanziaria, non può non rilevare che con il provvedimento in esame si viene meno all'assicurazione data nel 1958, che il rilievo dell'Università di Camerino sarebbe costato soltanto 102 milioni e 700 mila lire. Solo in base a tale assicurazione il Parlamento infatti ha votato la legge a favore dell'Università di Camerino.

Ora, non solo si viene meno a tale assicurazione, ma la nuova richiesta potrebbe dar luogo al dubbio che si possano verificare in futuro altre occorrenze di fondi. Si invita, pertanto, la Commissione di merito ad assumere le opportune informazioni affinché sia ben certo che, dopo l'attuale erogazione, non se ne verifichino altre per il prossimo futuro ».

M A C A G G I, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'Università di Camerino faceva parte delle Università così dette libere, cioè non statali, ma, ad un certo momento, si è accorta che tale assoluta libertà costava un po' troppo cara e, quindi, ha ripetutamente chiesto aiuti da parte dello Stato: in seguito a ciò, sono state assegnate, all'Università di Camerino, erogazioni di 20 milioni per l'anno 1953-54 e, quindi, di 25 milioni per i sette esercizi successivi, somme che, per altro, si sono dimostrate insufficienti per assicurare il funzionamento dell'Università stessa.

Per questi motivi, l'Università di Camerino si è decisa a chiedere di essere assunta a carico dello Stato: tale decisione, comunque, ha richiesto un certo sacrificio anche da parte della stessa Università, in quanto in essa è

stata abolita una Facoltà, e precisamente quella di medicina veterinaria, e questo anche in rapporto al numero di studenti in veterinaria, che, a quanto pare, almeno fino all'anno scorso, erano circa 600 soltanto, in tutta Italia.

Si è, quindi, stabilito il passaggio dell'Università in questione a carico del bilancio dello Stato, con un onere complessivo di lire 102 milioni e 700 mila lire. Successivamente, sono stati fatti degli accertamenti i quali hanno portato alla constatazione di una ulteriore passività effettiva di 50 milioni e, pertanto, è stato presentato il disegno di legge oggi in esame per coprire tale disavanzo con l'assegnazione di altri 50 milioni di lire all'Università di Camerino, come contributo straordinario.

Per fronteggiare la relativa spesa il disegno di legge stabilisce l'utilizzazione di una parte delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

La Commissione finanze e tesoro del Senato, pur manifestando delle perplessità, ha dato la sua adesione all'approvazione del disegno di legge; pertanto, dato che anche da parte del Ministero della pubblica istruzione è stata accertata la necessità di questo nuovo contributo, raccomando alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo che assicuri che, dopo l'erogazione di questo contributo, non ne vengano richiesti degli altri, in quanto già la prima volta, quando cioè furono assegnati 102 milioni e 700 mila lire, si sperava che sarebbero stati sufficienti, mentre ora è necessaria la somma di altri 50 milioni per colmare l'ulteriore passività dell'Università di Camerino.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ha ac-

certato, con rigorosa valutazione, che la somma richiesta è necessaria e sufficiente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 all'Università di Camerino per il ripianamento di passività risultate alla data della trasformazione di detta Università già libera in Università statale, disposta con legge 13 marzo 1958, n. 284.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo 1, si farà fronte mediante l'utilizzazione di una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari